



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Libero Consorzio Comunale di Trapani



Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 30/01/2017

OGGETTO: Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse mediante ingiunzione fiscale.

L'anno **duemiladiciassette**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio** alle ore 13,30 in Castelvetrano nella Casa Comunale, il Commissario Straordinario dott. Francesco MESSINEO, nominato con D.P. n. 532/Gab del 22/03/2016, assistito dal Segretario Generale dott. Livio Elia MAGGIO, adotta la presente deliberazione con i poteri e le attribuzioni del Consiglio Comunale.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione in oggetto, trasmessa in data odierna, di seguito integralmente trascritta:

“IL SINDACO

Premesso che:

- *l'art. 6-ter – “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali” del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;*
- *l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;*
- *dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni semestre prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;*
- *il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;*
- *entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune;*

Considerato che:

- *è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;*
- *la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso,*

sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle sole entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2010 al 2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale.

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 27.01.2017 con la quale viene proposto, al Commissario Straordinario, l'approvazione del regolamento in oggetto;

Visto il parere dell'Organo di revisione,

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto;

Per quanto sopra premesso;

PROPONE

Al Commissario Straordinario:

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito internet istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.”

Letta la superiore proposta di deliberazione;

Esaminati gli atti allegati;

Letto il “Regolamento Comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse mediante ingiunzione fiscale” approvato dalla Giunta ed allegato alla proposta stessa, trasmesso per approvazione;

Ritenuto che la proposta appare correttamente formulata ed è munita dei prescritti pareri degli Uffici e Servizi competenti;

Osserva che nel contenuto la proposta con l'allegato regolamento appare in linea di massima condivisibile e meritevole di approvazione, salvo quanto più oltre si dirà, essendo conforme al disposto dell'art. 6 ter D.L. 22/10/2016, n. 193, conv. In L. 1/12/2016, n. 225;

Va, però osservato che la statuizione dell'art. 1, comma 5, che esclude dalla definizione agevolata le controversie già definite con sentenza passata in giudicato, non è prevista dalla Legge n. 225/2016 e, come regola introdotta “*praeter legem*”, non risponde a criteri di razionalità ed utilità per l'Ente, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per distinguere fra contribuenti destinatari di ingiunzione fiscale e parimenti inadempienti dei quali uno si sia limitato a non pagare il dovuto e l'altro abbia invece esercitato il suo diritto di rivolgersi al giudice, pur rimanendo soccombente.

Semmai, ed in tal senso il comma 5, cit. va espressamente emendato, appare utile e ragionevole stabilire che la definizione agevolata non si applichi nel caso in cui le sanzioni siano state irrogate direttamente dal giudice, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, essendo ovvio che in tale ipotesi la definizione stessa sarebbe in contrasto con una statuizione del giudice;

Va quindi formulato ed approvato il seguente emendamento al testo dell'art. 1 del Regolamento comunale di che trattasi e più precisamente:

Cassare il comma 5 dell'art. 1 e sostituirlo con il seguente:

“La definizione agevolata non si applica alle sanzioni che siano state direttamente irrogate dal giudice con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato”.

Con tale correzione e nel suo complesso considerata, la proposta, consentendo ai contribuenti di definire volontariamente, con il vantaggio della esclusione delle sanzioni aggiuntive, le partite debitorie in essere nei confronti del Comune, consentirà da una parte la liberazione dei debitori dal carico tributario con il minor onere possibile procurando dall'altra al Comune in tempi ragionevolmente brevi, l'introito delle somme dovute, con vantaggio notevole per le finanze comunali.

Si tratta quindi di un provvedimento opportuno che, auspicabilmente, dovrebbe consentire la attenuazione della attuale situazione che vede il Comune creditore verso i contribuenti di notevoli somme di incerta e difficile riscossione coattiva, somme che, se venissero volontariamente versate in tempi ragionevoli, contribuirebbero certamente a migliorare la situazione finanziaria dell'Ente creditore.

Visto il parere favorevole, reso dal Dirigente del Settore Finanze, in ordine al superiore emendamento;

Per le sopra esposte considerazioni;

DELIBERA

- 1) DI APPROVARE, il “Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito delle notifiche di ingiunzioni di pagamento”, emendato all'art. 1 come segue:
Cassare il comma 5 dell'art. 1 e sostituirlo con il seguente:
“La definizione agevolata non si applica alle sanzioni che siano state direttamente irrogate dal giudice con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato”.
- 2) DI DARE ATTO che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune.
- 3) DI DARE ATTO che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Dl n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D. Lgs. n. 446 del 1997.
- 4) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2°, della L.R. 44/91.

Lì, 30/01/2017

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

f.to Enrico Caruso

Letta e sottoscritta in data e luogo indicati nella intestazione.

Il Commissario Straordinario
f.to dott. Francesco Messineo

Il Segretario Generale
f.to dott. Livio Elia Maggio

<p>DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA</p> <p>ai sensi dell'art. 12 comma 2° della L.R. 44/91</p> <p>Castelvetrano, 30/01/2017</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE <i>f.to dott. Livio Elia Maggio</i></p>	<p>CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE</p> <p>Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal _____ al _____</p> <p>Castelvetrano, li _____</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>
--	---

<p>CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'</p> <p>Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ dopo il 10° giorno dalla relativa pubblicazione</p> <p>IL SEGRETARIO GENERALE</p> <p>_____</p>



CITTÀ DI CASTELVETRANO
Libero Consorzio Comunale di Trapani

SETTORE: Prog. Finanziario
UFFICIO: Ragioneria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(CONTENENTE LE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)
Nominato con D.P. n. 532/gab del 22/03/2016

OGGETTO: **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE** Esaminata ed approvata dal Commissario
AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE Straordinario
MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

il 30 GEN. 2017
con deliberazione n. 2
Dichiaro immediata esecutiva ai sensi
dell'art.12 co.2° della L.R. 44/91:
 NO
 SI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
Per quanto concerne la regolarità tecnica ed
in ordine alla regolarità e alla correttezza
dell'azione amministrativa esprime parere:
concordato
30 GEN. 2017 IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Per quanto concerne la regolarità contabile
esprime parere:

Data _____ IL RESPONSABILE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
30 GEN. 2017
[Signature]

IMPUTAZIONE DELLA SPESA
SOMMA DA IMPEGNARE CON LA PRESENTE
PROPOSTA € _____
AL CAP _____ IPR N _____
Data _____
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO

IL SINDACO

Premesso che:

L'art. 6-ter -- "Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali" del decreto legge n. 193 del 2016, convertito con legge n. 225 del 2016, prevede la possibilità per i Comuni di disporre la definizione agevolata delle proprie entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento, di cui al regio decreto n. 639 del 1910, notificati negli anni dal 2000 al 2016;

- l'adesione alla definizione agevolata comporta l'esclusione delle sanzioni applicate nell'atto portato a riscossione coattiva tramite ingiunzione di pagamento;
- dalla definizione agevolata sono escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie e che con riferimento alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada la definizione agevolata comporta l'esclusione degli interessi moratori e della maggiorazione di un decimo per ogni scostante prevista dall'art. 27 della legge n. 689 del 1981;
- il Comune può disporre la definizione con delibera del Consiglio comunale da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la quale essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 2016 è entrata in vigore il 3 dicembre 2016, sicché il termine entro il quale occorre deliberare è fissato al 1° febbraio 2017;

entro trenta giorni dall'adozione della presente deliberazione occorre darne notizia mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comune;

Considerato che:

è opportuno disciplinare le procedure di dettaglio in un apposito regolamento, anche al fine di rendere più chiaro il procedimento ed agevolare l'adesione da parte di tutti i debitori interessati;

la definizione agevolata rappresenta un'opportunità sia per il Comune, offrendo la possibilità di ottenere la riscossione anche di crediti ormai vetusti ed abbattendo costi amministrativi e di contenzioso, sia per il debitore, considerata la possibilità di ottenere una riduzione significativa del debito grazie all'esclusione delle sanzioni.

Ritenuto di approvare la definizione agevolata delle sole entrate tributarie non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione di pagamento notificati negli anni dal 2000 al 2016.

Visto l'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale,

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento.

Richiamata la deliberazione di Giunta Municipale n. 42 del 27.01.2017 con la quale viene proposto, al Commissario Straordinario, l'approvazione del regolamento in oggetto;

Visto il parere dell'Organo di revisione,

Visto lo schema di Regolamento allegato al presente atto;


Per quanto sopra premesso;

PROPONE

Al Commissario Straordinario

1. di approvare l'allegato Regolamento comunale disciplinante la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse a seguito della notifica di ingiunzioni di pagamento;
2. di dare atto che la presente deliberazione, e l'allegato regolamento comunale, saranno pubblicati entro trenta giorni dall'adozione sul sito *internet* istituzionale del Comune;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del DL n. 201 del 2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.lgs. n.446 del 1997.

Il Sindaco



Il Dirigente

IL DIRIGENTE DEL IV SETTORE
PROGRAMMI E FONDI FINANZIARI
E GESTIONE USTI E SCORRE
(L. 101/90 - Art. 10, comma 1, lett. a)



COMUNE DI CASTELVETRO

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

COLLEGIO DEI REVISORI

Parere n. 1/2017 del 30/01/2017 Prot. 2

AL Segretario Generale
Dr. Livio ERIC Maggio
2017

PARERE sulla proposta di deliberazione del Commissario Straordinario.

Proposta di delibera da Settore Finanza Servizio Regionale

Oggetto: Regolamento comunale per la definizione agevolata delle Entrate Comunali non isonome mediante Ingiunzione fiscale.

Il Collegio dei Revisori :

Vista la delibera di cui all'oggetto;

Visti gli atti allegati;

Visti i pareri obbligatori resi dai Dirigenti Responsabili dei servizi interessati;

Vista la legislazione vigente (decreto legislativo 267/2000);

Visto il Regolamento di Contabilit  - art. 88 lett. A;

Preso atto che le notizie e gli elementi descritti nella proposta di deliberazione e negli atti e documenti allegati sono stati sottoposti a controllo cos  come dalla sottoscrizione positiva del Responsabile del Servizio e sono conformi alle norme ed ai regolamenti sopracitati

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Rileva che all'art.1 c5 del Regolamento in oggetto vengono escluse dalla definizione agevolata le controversie che alla data di pubblicazione del presente regolamento risultano essere definite con sentenza passata in giudicato, ciò a parere di questo collegio non risulta essere in linea con quanto previsto dall'art.6 ter D.L. 196/2015. Infatti, il citato articolo nell'attribuire facoltà agli enti locali di stabilire provvedimenti per l'esclusione delle sanzioni per le entrate non riscosse a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale, pur tuttavia al comma 5 rimanda all'applicazione dei commi 10 e 11 dell'art.6 D.L. 196/2015 che stabiliscono i casi di esclusione di tale definizione agevolata che non contemplano le somme dovute in seguito a sentenza passata in giudicato.

I REVISORI

Reg. Maria Nascasi (Presidente) assente giustificato

Dr. Angela Nascasi (Componente) *[Signature]*

Dr. Clotilde Elia (Componente) *[Signature]*





Città di Castelvetro
Presidenza del Consiglio Comunale
Il Commissario Straordinario

Piazza Umberto I. n. 5 91022 Castelvetro (Tp)
Tel. 0924-906630 - 909247 Telefax: 0924/907435
E-mail: commissariostraordinarioconsiglio@comune.castelvetro.it
PEC: commissariostraordinarioconsiglio@pec.comune.castelvetro.it

OGGETTO: Proposta di deliberazione: "Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse mediante ingiunzione fiscale." – Emendamento.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto indicata;

Considerato che la statuizione dell'art. 1, comma 5, che esclude dalla definizione agevolata le controversie già definite con sentenza passata in giudicato, non è prevista dalla Legge n. 225/2016 e, come regola introdotta "præter legem", non risponde a criteri di razionalità ed utilità per l'Ente, non ravvisandosi alcun ragionevole motivo per distinguere fra contribuenti destinatari di ingiunzione fiscale e pagamenti inadempienti dei quali uno si sia limitato a non pagare il dovuto e l'altro abbia invece esercitato il suo diritto di rivolgersi al giudice, pur rimanendo soccombente.

Senonché, ed in tal senso il comma 5, cit. va espressamente emendato, appare utile e ragionevole stabilire che la definizione agevolata non si applichi nel caso in cui le sanzioni siano state irrogate direttamente dal giudice, con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, essendo ovvio che in tale ipotesi la definizione stessa sarebbe in contrasto con una statuizione del giudice;

Propone il seguente emendamento:

Cassare il comma 5 dell'art. 1 e sostituirlo con il seguente:

"La definizione agevolata non si applica alle sanzioni che siano state direttamente irrogate dal giudice con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato".

CASTELVETRO, 30/01/2017

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Francesco Messineo



CITTÀ DI CASTELVETRANO

Provincia di Trapani



SETTORE PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DELLE RISORSE

IL DIRIGENTE

Visto l'emendamento, trasmesso con nota prot. n. 07/Pres. del 30.01.2017, presentato dal Commissario Straordinario, Dott. Francesco Messina, alla proposta di deliberazione avente ad oggetto "Regolamento comunale per la definizione agevolata delle entrate comunali non riscosse mediante ingiunzione fiscale";

Verificata la legittimità e la congruenza delle motivazioni specificate nello stesso;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Vista la vigente normativa in materia;

ESPRIME

parere favorevole all'emendamento esposto in premessa.

Castelvetrano, 30.01.2017



IL DIRIGENTE

(Dott. Andrea Antonino Di Caro)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI NON RISCOSE MEDIANTE INGIUNZIONE FISCALE

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 30 gennaio 2017)

ART. 1 Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in forza delle disposizione contenute nell'art. 6 ter del Decreto legge 193/2016, convertito in legge 225/2016, con le forme di cui all'art. 52, commi 1 e 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, limitatamente alle fattispecie disciplinate nel presente regolamento.
2. La definizione agevolata si applica sulle seguenti entrate e annualità:
Entrate Tributarie per le annualità dal 2000 al 2016.
3. Per le entrate riscosse mediante cartella di pagamento di cui al dpr 602/73 restano ferme le disposizioni previste in materia di definizione agevolata dall'articolo 6 citato del DL 193/2016.
4. Sono esclusi dalla definizione agevolata i rapporti che, alla data di applicazione del presente regolamento, sono divenuti definitivi per avvenuto pagamento delle somme oggetto dell'obbligazione.
5. **La definizione agevolata non si applica alle sanzioni che siano state direttamente irrogate dal giudice con provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.**
6. Il soggetto competente ad esaminare le richieste presentate dai debitori per avvalersi della definizione agevolata è il Funzionario Responsabile dell'entrata riscossa mediante ingiunzione.

ART. 2 Definizione agevolata delle somme non riscosse.

1. I debitori delle somme dovute al Comune di Castelvetro richieste mediante notifica di ingiunzione fiscale, perfezionatasi nelle annualità comprese tra il 2000 e il 2016, possono definire il rapporto con il versamento della somma originaria iscritta nell'atto ingiuntivo (tributo o altro), di tutti gli interessi e delle spese di riscossione e notifica, con esclusione della sanzione amministrativa. In ogni caso, non possono essere escluse le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.

ART. 3 Istanza del debitore e termini

1. Ai fini previsti dall'articolo 2, i soggetti interessati devono presentare al Comune, a pena di decadenza, entro il **30 marzo 2017** apposita istanza redatta su modello predisposto dal servizio tributi, con la quale si chiede la definizione agevolata, a pena di inammissibilità, dei carichi riscossi mediante ingiunzione.

2. L'istanza deve contenere il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento tra le seguenti opzioni:

- a) Rata unica entro il 31 Luglio 2017 per importi inferiori ad € 500,00;

- b) Con pagamento dilazionato in due rate, per importi superiori ad € 500,00;
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - Rata 2 entro il 31 ottobre 2017

- c) Con pagamento dilazionato in tre rate per importi superiori ad € 1.000,00;
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - Rata 3 entro il 31 dicembre 2017

- d) Con pagamento dilazionato in quattro rate solo per importi superiori a € 5.000,00:
 - Rata 1 entro il 31 luglio 2017
 - Rata 2 entro il 31 ottobre 2017
 - Rata 3 entro il 31 dicembre 2017
 - Rata 4 entro il 30 marzo 2018

3. L'istanza di definizione agevolata dovrà contenere la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

4. In caso di pagamento dilazionato sono dovuti gli interessi nella misura pari al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera maggiorato di tre punti percentuali.

5. Il comune trasmette al debitore apposita comunicazione, nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, l'importo e la scadenza delle singole rate. Relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente regolamento, non sarà possibile avviare nuove azioni cautelari né esecutive. Sono fatte salve le azioni cautelari già iscritte e i pignoramenti già notificati alla data di presentazione dell'istanza.

ART. 4 Effetti in caso di inadempimento

1. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
2. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto, al momento del verificarsi dell'inadempimento. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.
3. Il comune può qualificare come *errori scusabili*, ritenuti tali ad insindacabile giudizio dell'ente stesso, quelli attinenti al versamento delle somme dovute a titolo di definizione agevolata, comunque regolarizzati entro il termine perentorio di 15 giorni dalla scadenza originaria.
4. L'istanza di definizione agevolata, in ogni caso, non è titolo per rimborso di somme eventualmente già versate

ART. 5 Rigetto delle istanze di definizione agevolata

1. Il Comune provvede alla verifica della veridicità dei dati contenuti nelle istanze di definizione. In caso di accertata infedeltà dell'istanza, con provvedimento motivato, da comunicare all'interessato, rigetta l'istanza di definizione trasmettendola all'indirizzo indicato nella medesima istanza ai fini delle comunicazioni relative al presente procedimento.
2. In ogni caso, l'istanza si intende respinta in caso di mancato accoglimento trasmesso dal comune entro il 30 Giugno 2017.

ART. 6 Pubblicazione e pubblicità del presente regolamento

1. Il Comune adotta tutti gli atti necessari al fine di garantire la massima diffusione delle disposizioni del presente regolamento.